

interveniente necessario

OGGETTO: Reclamo ex art. 35bis comma 4bis D.Lgs. 25/2008

avverso il decreto reso dal Tribunale di Palermo - sezione specializzata

Immigrazione del 3.2.2026, di rigetto dell'istanza di sospensione

dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della protezione

internazionale per manifesta infondatezza.

XXXXX

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza cartolare

del 11.2.2026, alla scadenza dei termini per il deposito di note conclusive

ex art. 127ter c.p.c.

OSSERVA

1. Il Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata in materia di

Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini

UE, con provvedimento emesso in data 3 febbraio 2026 - sul ricorso ex

art. 35 d.lgs. n. 25/2008 proposto da AHMED Adeel, nato a Rawalpindi,

Punjab (Pakistan) il 01/01/1991, cittadino pakistano, (codice C.U.I.

07EUGMA), avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per

il riconoscimento della protezione internazionale di Agrigento adottato

nella seduta del 19.1.2026 con cui è stata rigettata la domanda di

protezione internazionale dal medesimo formulata, per manifesta

infondatezza - ha rigettato la sospensione, ai sensi dell'art. 35 bis, comma

4, del d. lgs. n. 25/2008, dell'efficacia esecutiva del provvedimento di

diniego, così motivando: "non sussistono i presupposti per sospendere



l'efficacia esecutiva del provvedimento".

2. AHMED Adeel, con atto depositato in data 5 febbraio 2026, ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 35bis comma 4bis D.Lgs. 25/2008, rilevando, in ordine al requisito del *fumus boni iuris*:

- a) difetto assoluto di motivazione del decreto impugnato - omessa valutazione delle violazioni di legge relative all'applicazione della procedura accelerata di frontiera - travisamento del principio espresso dalle s.s.u.u. 11399/2024, lamentando che il primo giudice ha solo tenuto conto, nel rigetto della sospensiva, dell'avvenuto rispetto dei termini previsti dall'art. 28bis e 28ter DLgs. 25/2008, senza vagliare tutti i difetti di forma così sintetizzati - assenza di firma e consequenziale nullità dell'atto presupposto costituito dalla Determina di applicazione della procedura accelerata del Presidente della Commissione territoriale; errata indicazione del luogo e della data, sommarietà perché fondato esclusivamente sulle informazioni contenute nel modello C3, errate e contraddittorie;

- b) omessa censura in ordine alla violazione degli obblighi informativi nelle fasi della procedura accelerata di frontiera - violazione dell'art. 10 ter d.lgs 286/98 e 8 della direttiva UE 32/2013, perché i due moduli contenenti l'informativa resa ai sensi dell'art. 29 Reg. 603/2013 ("all. 2") e n. 604/2013 ("all. 3") sono stati redatti solo in lingua italiana, nel modulo ricognitivo dell'informativa non è riportata la data in cui l'informativa sarebbe stata resa, il modulo informativo depositato dal Ministero (cfr. pag. 13 e ss. dell'all. 6 del Ministero) è scritto interamente



in lingua italiana;

- c) violazione e falsa applicazione dell'art. 28 ter c. 1 lett. a) d.lgs 25/2008 - omesso esame di fatti decisivi ai fini della declaratoria di "manifesta infondatezza" - motivazione illogica e contraddittoria della commissione territoriale, perché la valutazione è stata effettuata in prima analisi dal Presidente della Commissione sulla base del mod C3) che tuttavia reca una serie di vizi e rilevanti contraddizioni: 1) errata data di partenza del richiedente dal Pakistan (12.1.2026) il quale, tuttavia, ha viaggiato e soggiornato in Arabia Saudita, Kuwait, Egitto e Libia arrivando in Italia il 14.1.2026, ovviamente non dopo soli due giorni; 2) richiama, in ordine ai motivi dell'espatrio, un allegato integrativo privo di sottoscrizione e di indicazione dell'interprete; 3) la verbalizzazione del modello C3) è avvenuta con l'ausilio di un interprete di lingua bengalese ancorché AHMED ADEEL avesse da subito dichiarato di parlare solo la lingua Urdu; 4) la determina del Presidente riporta solo la dizione "la domanda di asilo si fonda su ragioni che esulano dai presupposti della protezione internazionale", senza alcuna esplicitazione delle motivazioni e delle circostanze che hanno giustificato la decisione di "manifesta infondatezza", stante l'assenza di alcuna contraddizione rispetto a quanto dichiarato in sede di audizione, e senza alcuna approfondimento sulle COI e sulla situazione del paese di origine ove i delitti di onore rappresentano una realtà diffusa e radicata;

- d) violazione dell'art. 35 bis co. 4 bis d.lgs 25/2008 per omesso esame e motivazione sulle gravi e circostanziate ragioni per la



sospensione del provvedimento - violazione art. 17 d.lgs 142/2015 e art.

2 lett. h-bis) d.lgs 25/2008, art. 28-bis co. 6 d.lgs 25/2008 -

inapplicabilita' della procedura accelerata ab origine e sussistenza dei

presupposti di non refoulement art. 19 d.lgs 286/9, per assenza di alcuna

valutazione sulle condizioni del paese di provenienza del richiedente -

Pakistan e Punjab - scenario di continui conflitti diffusi, instabilità

politica e violenza diffusa per la recrudescenza del terrorismo negli ultimi

mesi, stante, peraltro, la condizione di particolare vulnerabilità di AHMED

ADEEL per le violenze subite durante la sua permanenza in Libia.

3. In ordine al requisito del *periculum in mora*, il richiedente ha

censurato il provvedimento impugnato di primo grado per totale carenza

di motivazione sul punto, tenuto conto che il richiedente, allo stato risulta

essere stato prelevato dal centro di accoglienza "Villa Sikania" dagli

agenti di Polizia e condotto presso l'Ufficio Immigrazione della Questura

di Agrigento in stato di trattenimento amministrativo volto a dare

immediata esecuzione al rimpatrio, che lo esporrebbe a grave pericolo

per la sua incolumità.

4. Sulla base di tali argomenti il reclamante ha invocato la riforma

del provvedimento reclamato ed il conseguente accoglimento della

istanza di sospensiva.

5. Il Procuratore generale, con memoria difensiva depositata

telematicamente in data 5.2.2026 ha chiesto il rigetto del reclamo così

motivando: "rilevato che l'esposizione contenuta nel reclamo non dà

adeguatamente conto della precedente deduzione dei rilievi che non



sarebbero stati appropriatamente considerati dal Tribunale; chiede dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del reclamo".

6. In data 9/2/2026 AHMED ADEEL ha depositato note scritte insistendo dell'accoglimento del reclamo.

XXXX

7. Tanto premesso, il reclamo è fondato.

8. Deve premettersi che la Commissione Territoriale, nel rigettare la domanda di protezione internazionale avanzata da AHMED Adeel, ha richiamato la determina adottata dal Presidente il quale, ha effettuato una valutazione *"ai sensi del combinato disposto dell'art. 28-bis, comma 2, lett. d) e art. 28-ter, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 25 del 2008 in quanto, nel caso di specie, la domanda di protezione internazionale è stata presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 dell'art. 28 - bis del D. Lgs. 25/2008 e il richiedente ha posto a motivazione della domanda esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale"*.

9. La Commissione territoriale, all'esito dell'audizione del richiedente ha ritenuto che questi non avesse aggiunto informazioni utili ai fini di superare il vaglio preliminare di manifesta infondatezza operato dal Presidente ed ha rigettato la domanda, decisa in applicazione della procedura accelerata di frontiera ex articolo 28-bis, comma 2, lett. d) e art. 28-ter, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 25 del 2008.

10. L'avvenuta applicazione della procedura accelerata ad opera della Commissione, secondo l'iter amministrativo dettagliatamente prescritto



dalle norme richiamate osta, per quanto in questa sede rilevi, agli effetti di una sospensiva automatica discendente dalla proposizione dell'impugnativa davanti al Tribunale sezione specializzata, di cui all'art. 35bis comma 3 lett. c, tant'è che il giudice di primo grado, ritenendo correttamente applicata la predetta procedura stante il rispetto della tempistica imposta dalla normativa, vale a dire, la decisione dell'autorità amministrativa adottata entro il termine di sette giorni dal momento della ricezione della domanda, ha rigettato l'istanza di sospensiva "non ricorrendo gravi e circostanziate ragioni".

11. L'assunto, tuttavia, deve essere disatteso sulle base delle seguenti osservazioni, venendo in rilievo profili di illegittimità della procedura diversi dal mero rispetto dei termini previsti, che di seguito si espongono.

12. Sul punto ed in via preliminare, è bene richiamare i principi espressi dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 29/04/2024, n. 11399, per la quale: *"In caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti di soggetto proveniente da paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia correttamente applicato la procedura accelerata, utilizzabile nell'ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione; altrimenti, se la procedura accelerata non è stata rispettata nelle sue articolazioni procedurali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio*



generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale. In motivazione, la Corte, premettendo che: "Il principio di sospensione automatica del provvedimento della Commissione è espressione del principio di effettività della tutela. Si tratta di un principio generale dell'ordinamento unionale che trova positive affermazioni negli artt. 6 e 13 CEDU, nell'art. 47 della carta dei Diritti fondamentali UE e, con riferimento alla materia della protezione internazionale, nell'art. 46 della Direttiva 2013/32/UE. Il principio si traduce, in concreto, nel diritto di difesa, di parità delle armi processuali, di ricorso al giudice, nel diritto complessivo ad un giusto processo. Nel caso in esame si traduce, specificamente, nel diritto ad essere presente nel processo allorchè, in caso non fosse operativa la sospensione del provvedimento emesso dall'Organo amministrativo, il richiedente sarebbe a rischio di un allontanamento in quanto non piu' titolato a restare nel Paese, con effetti preclusivi sul suo diritto di difesa e, come visto, addirittura sulla possibilità di giungere ad una decisione di merito eventualmente a lui favorevole", osserva "Ulteriore tassello della questione posta su cui occorre soffermarsi è dato dalle modalità di funzionamento della procedura accelerata, dalle ragioni interne alla scelta di adozione della stessa e, quindi, dalla ratio che fa conseguire alla adozione di essa la deroga al principio di sospensione del provvedimento della Commissione territoriale. L'art. 28 bis D.Lvo n. 25/2008 sancisce che la Commissione territoriale, ricevuta dalla Questura la necessaria documentazione, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi



due giorni. Si tratta, all'evidenza, di una procedura focalizzata esclusivamente su termini di rapida audizione del richiedente e di pressoché contestuale decisione. Le ragioni della adozione di siffatta rapidità sono espresse dalla stessa disposizione allorché individua i casi in cui sia possibile adottare rapidità procedimentale nelle ipotesi in cui o il richiedente sia trattenuto presso strutture o centri di accoglienza, o sia inammissibile la richiesta o, ancora, sia manifestamente infondata e, comunque, il richiedente provenga da paesi sicuri. Il tratto che accomuna le ipotesi indicate dall'art. 28 bis, nella sua formulazione che ratione temporis interessa, (deve sottolinearsi che nel corso del tempo la disciplina della procedura accelerata ha subito diversi interventi e modifiche legislative) sembra essere la immediata acquisizione dei dati e documenti necessari alla valutazione e la conseguente possibilità di una rapida decisione.

13. Indi "Deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità). Qualora la procedura non venga osservata (anche se originariamente adottata) e dunque la ragione da valutare non sia così "manifesta", occorrendo accertamenti o comunque tempi di maggior durata, il procedimento assumerà la veste ordinaria con il ripristino di tutti gli effetti, compresa la sospensione del provvedimento della Commissione



territoriale (in termini Cass. n. 6745/2021; Cass. n. 30515/2023)

14. Occorre, pertanto, valutare la regolarità della procedura accelerata da vagliare tenendo conto di ogni passaggio amministrativo e del pieno rispetto dei diritti dello straniero in ogni momento del relativo iter, il quale deve essere informato, deve poter narrare la propria storia e il proprio vissuto, debitamente assistito da un interprete e/o mediatore che, nella lingua al medesimo comprensibile, veicoli ogni notizia utile all'esercizio delle prerogative del diritto di asilo, senza che, la ristrettezza e la celerità dei tempi amministrativi possa giammai comprimerli o ancor più violarli.

15. Tanto premesso, nella specie, tra i vizi allegati, oggetto di reclamo dianzi riassunti, il collegio, facendo applicazione della c.d. "ragione più liquida", ritiene fondato e particolarmente rilevante il difetto di informativa, non correttamente assolta nelle fasi di avvio della procedura che ne hanno inficiato la legittimità ai fini che in questa sede rilevano.

16. Ed invero, in ordine alla corretta e completa informativa da somministrare allo straniero al momento dello sbarco nel territorio nazionale vanno richiamati i seguenti consolidati principi di diritto: "*...il foglio notizie è determinante per stabilire la futura condizione del migrante e il suo destino, anche in termini di libertà personale, questa fase assume un rilievo tale da dover assicurare che venga svolta nelle condizioni di massima lucidità e consapevolezza, e quindi non contestualmente allo sbarco, ma in un momento successivo previa adeguata informazione sulle normative vigenti, sulla situazione di ciascuno e delle possibili future*



destinazioni. Tale passaggio procedurale non può avere luogo se, nel caso

in cui si palesi l'impossibilità per il migrante di comunicare, non si mettono

a disposizione tutti gli strumenti per una effettiva comprensione di quanto

sta avvenendo» (Cass. sent. n. 720/2025 depositata il 15 maggio 2025).

Ed ancora, in ordine allo specifico contenuto dell'informativa la Corte ha

ripetutamente affermato "Qualora vi siano indicazioni che cittadini

stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio

nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione

internazionale, le autorità competenti hanno il dovere di fornire loro

informazioni sulla possibilità di farlo, dovendo altresì il giudice di merito

verificare che dette informazioni, anche relative alla presenza di un

interprete ed alla lingua utilizzata, siano state rese, a pena di nullità dei

conseguenti decreti di respingimento e trattenimento" (Cassazione civile

sez. I, 10/05/2023, n. 12592); "non è sufficiente, al fine di ritenere assolto

l'obbligo di informativa di cui all'art. 10-ter del D.Lgs. n. 286 del 1998, che

nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente

che il soggetto è stato compiutamente informato, se, a seguito della

contestazione dell'interessato, nulla emerge in ordine alla informativa dal

foglio notizie o da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla

amministrazione, in particolare dovendosi apprezzare, al fine di consentire

una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite, i tempi e le

modalità con cui l'informativa è stata somministrata, con specifico

riguardo alla lingua utilizzata e alla presenza di un interprete o mediatore

culturale" (Cass. civ., Sez. 1, 20/11/2023, n. 32070, Rv. 669600-02;



analogamente Cass. civ. Sez. 1, 05/03/2024, n. 5797, Rv. 670471-02).

17. Tale orientamento giurisprudenziale, ormai via via consolidatosi, ha recepito, in particolar modo, i principi già dettati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo la quale la tutela deve essere "concreta ed effettiva, non teorica e illusoria" (Airey c. Irlanda, ric. N. 6289/73, sent. 9 ottobre 1979, par. 24), e che ha affermato che «*ai sensi dell'art. 10 ter del D.lgs. n. 286/1998 deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi una informativa, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurre i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l'esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata*» e che la Corte Europea ha, inoltre, precisato che «*non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l'obbligo di informativa di cui all'art 10 ter T.U.I. che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, nella contestazione dell'interessato, nulla emerge, in ordine alla in-formativa, dal foglio noti-zie né da altri atti,*



documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione; e segnatamente se non emergono i tempi e le modalità con cui l'informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o mediatore culturale e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite».

18. Ora, nella specie, dagli allegati al modello C3) prodotti (si veda il punto n. 16 che sui motivi dell'espatrio espressamente rimanda all'allegato integrativo), risulta che ad AHMED Adeel, in data 15.1.2026, subito dopo lo sbarco, per la fase precedente alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale, veniva consegnata l'informativa sulla procedura accelerata, predisposta dal Ministero dell'Interno - Commissione Nazionale per il diritto di asilo (tuttavia non prodotta in atti), consegnata al richiedente e redatta "in lingua italiana".

19. Lo stesso AHMED, fin dalle fasi dello sbarco a Lampedusa e nel corso della sua audizione ha sempre dichiarato di parlare solo la lingua Urdu e il Punjabi. Sicché, deve ritenersi, che, a fronte della precisa contestazione, era onere dell'amministrazione produrre copia dell'informativa debitamente tradotta in una lingua comprensibile per il richiedente.

20. D'altra parte, proprio la compressione dei tempi e delle fasi dell'iter amministrativo e le conseguenze connesse all'avvio, fin dalle prime fasi, della procedura accelerata impone all'autorità di assolvere agli obblighi di informazione in maniera puntuale ed esaustiva allo scopo di consentire allo straniero - il quale anche per le concrete condizioni del



viaggio, spesso versa in precarie condizioni di lucidità - di comprendere pienamente la portata e il contenuto dei diritti in materia di protezione internazionale.

21. Tale vizio, collocandosi nella fase preliminare di avvio della procedura accelerata ne ha inficiato la regolarità producendo, quale conseguenza normativa prevista, il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale.

22. Nessun provvedimento va adottato, in questa sede, in ordine alle spese processuali, giacché, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al Tribunale provvedere sul punto, con la sentenza che concluderà il giudizio (in tal senso, in relazione a fattispecie analoga alla presente, cfr. Cass. n. 8432 del 30/04/2020).

P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale, in accoglimento del reclamo proposto ed in riforma del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione, del 3.2.2026,

dichiara applicabile l'art. 35bis comma III D.Lgs. 25/2008 per il quale, *"la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato"*, di rigetto della domanda di protezione internazionale presentata da ██████████ nato a Rawalpindi, Punjab (Pakistan) il 01/01/1991, adottato dalla Commissione Territoriale di



Agrigento in data 19.1.2026;

nulla sulle spese, sulle quali provvederà il giudice di primo grado

all'esito del giudizio di merito.

Palermo, 12.2.2026.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Il Consigliere relatore

Dr. Sebastiana Ciardo

Il Presidente

Dr. Angelo Piraino

